

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 3.

**Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.** (20R00171) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2020, n. 011/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019.** (20R00162).. *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 febbraio 2020, n. 015/Pres.

**Regolamento recante «Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)».** (20R00163)..... *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 febbraio 2020, n. 017/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.** (20R00164)..... *Pag.* 9

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2020, n. 10.

**Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali.** (20R00168)..... *Pag.* 11





## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 3.

**Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 13 del 13 marzo 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Applicazione dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*

1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, la Regione Friuli-Venezia Giulia adotta ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale.

2. Le misure di cui al comma 1 sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.

Art. 2.

*Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19*

1. Le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nel prosieguo denominate «Sezioni anticrisi», possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine al fine di ovviare ai danni provocati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fidejussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1.

Art. 3.


*Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. Le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 6/2013 possono essere ammesse a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Le operazioni di sospensione possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.

2. L'operazione di sospensione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a rate in scadenza o già scadute. Previa richiesta dell'impresa beneficiaria, la banca convenzionata mutuante trasmette all'organo gestore dei fondi di cui al comma 1 la proposta di effettuazione dell'operazione di sospensione, con illustrazione della situazione di temporanea difficoltà aziendale in cui versa l'impresa a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della capacità di continuità economico-finanziaria dell'impresa richiedente una volta superata la temporanea difficoltà.

3. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità del prestito. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

4. Quando si procede alle operazioni di sospensione previste al comma 1 è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia delle garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) costituito nell'ambito del Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia), e delle controgaranzie già concesse fino alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).



## Art. 4.

*Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'art. 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'art. 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuate nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla premialità per aggregazioni tra Confidi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.

## Art. 5.

*Misure a sostegno delle attività produttive*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori, prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.


## Art. 6.

*Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche*

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 27/Pres.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'art. 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.





## Art. 7.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 29/2005 e disposizioni concernenti la formazione a distanza*

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dopo le parole «commissione d'esame.» è aggiunto il seguente periodo: «Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1-*bis*.».

2. Le esclusioni di cui all'art. 8, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 29/2005 non si applicano ai corsi di formazione che si svolgono durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

## Art. 8.

*Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, in combinato disposto con l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), nei confronti dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 446/1997, i termini scadenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 settembre 2020 per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019 e della prima rata di acconto del medesimo tributo per il periodo d'imposta 2020, limitatamente a quanta parte di essi sia riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati al 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## Art. 9.

*Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. I beneficiari di incentivi annuali a progetti annuali concessi a valere sugli avvisi pubblici approvati con le deliberazioni della Giunta regionale del 26 ottobre 2018, n. 1976, del 6 settembre 2019, n. 1495, del 7 novembre 2019, n. 1889, del 18 gennaio 2019, n. 56, e di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera *a)*, 19 commi 1 e 2,

24, comma 2, lettera *a)*, e 26, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), nonché di tutti gli altri incentivi concessi in applicazione della medesima legge regionale n. 16/2014, di contributi di cui all'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o della data di svolgimento della manifestazione finanziata, previa richiesta motivata.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendiconto anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Il termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici approvati con le deliberazioni della Giunta regionale del 26 ottobre 2018, n. 1976 e del 18 gennaio 2019, n. 56, è prorogato al 30 settembre 2020. Il termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sull'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 gennaio 2021.

## Art. 10.


*Abbattimento rette a carico delle famiglie*

1. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, sono computati come effettiva frequenza ai fini del riconoscimento del beneficio per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

## Art. 11.

*Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza*

1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei ministri o del Presidente del Consiglio dei ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.



2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:

a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

b) per la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa;

c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione.

4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.

#### Art. 12.

*Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere*

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 marzo 2020

FEDRIGA

(Omissis).

20R00171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2020, n. 011/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2020).

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019;


Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 17 gennaio 2020;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 032/2019*

1. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 032 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) le parole: «pari a 60.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000,00 euro».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

*Visto, Il Presidente:* FEDRIGA

20R00162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 febbraio 2020, n. 015/Pres.

**Regolamento recante «Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2020).*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) che all'art. 22-bis, prevede che l'Amministrazione regionale può accreditare per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi paritetici interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, 388 (legge finanziaria 2001), i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che possiedano i requisiti elencati al medesimo comma 1 dell'art. 22-bis;

Visto in particolare l'art. 23, comma 1-bis della legge regionale n. 27/2017 il quale prevede che con regolamento regionale sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al medesimo art. 22-bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al medesimo art. 22-bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'art. 25-bis della legge regionale n. 27/2017;


Visto il testo del regolamento recante «Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2223;





## Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## FEDRIGA

**Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).**

(Omissis).

## CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

## Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), definisce le modalità dell'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

2. L'accreditamento dei soggetti previsto al comma 1 è concesso per le attività formative che sono realizzate nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, a valere su avvisi e bandi emessi dai Fondi paritetici interprofessionali indicati al comma 1, nei quali sia previsto che i soggetti formatori siano accreditati dalla Regione.

## Art. 2.

## Destinatari dell'accreditamento

1. Possono ottenere l'accreditamento previsto dall'art. 1 i soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge n. 388/2000, che hanno sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e che sono in possesso dei requisiti indicati dall'art. 5.

## Art. 3.

## Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per direzione competente si intende la direzione centrale che esercita le funzioni in materia di formazione professionale;

b) per servizio competente si intende il servizio che esercita le funzioni in materia di accreditamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge n. 388/2000;

c) per domanda si intende la domanda di accreditamento prevista dall'art. 6, la domanda di rinnovo dell'accreditamento prevista dall'art. 9 o la domanda di aggiornamento e le comunicazioni di variazione di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento previste dall'art. 10;

d) per soggetti formatori si intendono i soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge n. 388/2000;

e) per Front end generalizzato (FEG) si intende il servizio online denominato disponibile all'indirizzo internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale, al quale si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD);

f) per certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ) si intende l'atto mediante il quale una terza parte indipendente, Organismo di certificazione (OdC), dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati dalla norma di riferimento. Per il presente regolamento si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 «Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti» ed alla norma UNI ISO 21001:2019 «Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione».

## Art. 4.

## Durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento viene concesso per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile su istanza del soggetto interessato presentata prima dello scadere di ogni triennio, secondo le modalità previste dall'art. 7.

## CAPO II

## REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

## Art. 5.

## Requisiti di accreditamento

1. I soggetti utilizzatori dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge n. 388/2000 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 22-bis della legge n. 27/2017:

a) presenza della sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) disponibilità di sedi formative nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

c) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

d) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;

e) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, tributaria e previdenziale ed in particolare di regolarità fiscale e contributiva;

f) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

g) presenza di un numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;


h) idonea copertura assicurativa per gli infortuni del personale e degli utenti e per responsabilità civile;

i) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

j) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

k) presenza di un Sistema di gestione della qualità (SGQ) certificato finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;

l) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.





2. I requisiti previsti dal comma 1 sono indicati nei seguenti allegati che costituiscono parti integranti del regolamento:

- a) allegato A: requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
- b) allegato B: requisiti di cui alle lettere c), g) e l) del comma 1;
- c) allegato C: requisito di cui alla lettera d) del comma 1;
- d) allegato D: requisiti di cui alle lettere e) ed h) del comma 1;
- e) allegato E: requisito di cui alla lettera f) del comma 1;
- f) allegato F: requisiti di cui alle lettere i) e j) del comma 1;
- g) allegato G: requisito di cui alla lettera k) del comma 1.

### CAPO III

#### PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

#### Art. 6.

##### *Domanda di accreditamento*

1. La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di imposta bollo, è presentata alla direzione competente esclusivamente sull'apposito formulario tramite il servizio on-line denominato Front end generalizzato, disponibile all'indirizzo internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale.

2. La domanda è corredata degli allegati indicati nell'allegato H, parte integrante del presente regolamento.

3. I termini istruttori del procedimento stabiliti dall'art. 7, comma 1, decorrono dalla data di invio del formulario tramite il servizio on-line indicato al comma 1. La presentazione della domanda e di ogni altra documentazione avviene con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 82/2005.

4. È motivo di inammissibilità della domanda il mancato utilizzo del formulario tramite il servizio on-line denominato Front end generalizzato, di cui al comma 1.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle procedure definite all'art. 9 per la domanda di rinnovo dell'accreditamento e all'art. 10 per la domanda di aggiornamento.

#### Art. 7.

##### *Procedura di accreditamento*

1. L'accreditamento, il rinnovo ovvero l'accertamento o la presa d'atto del suo mantenimento, sono adottati nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla consegna della domanda prevista dall'art. 6, comma 1, fatte salve le previsioni contenute al comma 3 e le previsioni in ordine alle sospensioni ed interruzioni dei termini istruttori stabiliti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il servizio competente procede a verificare l'ammissibilità della domanda, la documentazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti; nonché ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso per un periodo di trenta giorni decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria ovvero, se interviene prima dello scadere dei trenta giorni, sino all'acquisizione da parte del servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente sono comunicate con l'utilizzo del formulario previsto dall'art. 6, comma 1.

3. Il servizio competente ha facoltà di interpellare gli enti competenti ai fini della verifica di conformità dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4. Il possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento del soggetto formatore ovvero il mantenimento o il rinnovo dell'accreditamento ad esso concesso, in coerenza con i requisiti dimostrati.

5. La mancata dimostrazione anche di uno soltanto dei requisiti prescritti determina il rigetto della domanda e la mancata concessione dell'accreditamento o del rinnovo dello stesso, ovvero la sospensione o la revoca dell'accreditamento, secondo quanto previsto agli articoli 13 e 14.

6. Nel rispetto della normativa vigente in tema di conferimento di incarichi, le verifiche, anche al fine del mantenimento dell'accreditamento, sono effettuate dal servizio competente direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti richiedenti l'accreditamento.

7. Tutte le verifiche sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

8. L'esito del procedimento istruttorio sulle domande di accreditamento e su quelle di rinnovo previste dall'art. 9 o di aggiornamento previste dall'art. 10, è accertato con decreto del direttore del servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ovvero, con una sua presa d'atto, nel caso siano state comunicate le variazioni previste dall'art. 10, comma 5.

9. Gli organismi accreditati sono inseriti in un apposito elenco regionale. Tale elenco è aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito internet della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale.

#### Art. 8.

##### *Durata dell'accreditamento concesso*

1. L'accreditamento è concesso per tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di rilascio previsto dall'art. 7. Sono fatti salvi gli esiti dell'eventuale sospensione dell'accreditamento prevista dall'art. 13 o della sua revoca, come previsto dall'art. 14.

2. Nel periodo di durata triennale dell'accreditamento l'ente deve mantenere i requisiti di accreditamento dimostrati.

#### Art. 9.

##### *Rinnovo dell'accreditamento*

1. Nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell'accreditamento previsto dall'art. 8 o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, il soggetto formatore può inviare alla direzione competente la domanda di rinnovo dell'accreditamento già ottenuto, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dimostrando il mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento. A tale scopo l'ente utilizza esclusivamente l'apposito formulario tramite il servizio on-line dedicato denominato Front end generalizzato, disponibile all'indirizzo internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale. I termini istruttori di centoventi giorni relativi alla domanda di rinnovo, decorrono dalla data di invio del relativo formulario tramite il richiamato servizio on-line. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 82/2005.

2. La domanda è corredata degli allegati indicati nell'allegato H, parte integrante del presente regolamento.


3. Con la domanda di rinnovo prevista dal comma 1, il soggetto formatore può chiedere eventuali variazioni dell'accreditamento in precedenza ottenuto e, a tale fine, deve dimostrare di possedere i requisiti prescritti dal regolamento, in coerenza con la domanda di rinnovo presentata.

4. L'accreditamento già ottenuto dall'ente si intende prorogato fino alla data di adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento.

5. Nel caso di istruttoria con esito positivo, l'accreditamento è rinnovato per ulteriori tre anni in coerenza ai requisiti previsti dal regolamento che risultano posseduti dal soggetto formatore. Tale periodo triennale decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione del rinnovo.

6. L'istruttoria negativa sulla domanda di rinnovo comporta il rigetto della domanda.

7. Quando la domanda di rinnovo dell'accreditamento non sia presentata nei termini indicati al comma 1, il soggetto formatore decade dall'accreditamento già ottenuto e può presentare una nuova domanda di accreditamento.



## Art. 10.

*Aggiornamenti dell'accreditamento e comunicazioni*

1. L'accreditamento rilasciato ad un soggetto formatore può essere modificato con riferimento alle risorse infrastrutturali e logistiche previste dall'art. 5, comma 1, lettera *b*).

2. Le modifiche previste al comma 1 sono oggetto di una domanda di aggiornamento, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, che il soggetto formatore invia alla direzione competente esclusivamente sull'apposito formulario tramite il servizio on-line denominato Front end generalizzato, disponibile all'indirizzo internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale.

3. La domanda è corredata degli allegati indicati nell'allegato H, parte integrante del presente regolamento.

4. I termini istruttori di centoventi giorni relativi alla domanda di aggiornamento decorrono dalla data di invio del formulario tramite il servizio on-line previsto dal comma 2.

5. Alla domanda prevista dal comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure stabilite dall'art. 7. terminate le verifiche, il servizio competente dispone le nuove caratteristiche dell'accreditamento del soggetto formatore, in considerazione della nuova situazione accertata.

6. Le variazioni inerenti esclusivamente i recapiti telefonici e fax, gli indirizzi di posta elettronica e Pec, intervengono a cura del soggetto formatore mediante una comunicazione da presentare esclusivamente sull'apposito formulario tramite il servizio on-line dedicato, disponibile all'indirizzo internet della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale.

7. Per le domande, dichiarazioni e comunicazioni presentate al servizio competente si osservano le disposizioni contenute all'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005.

## Art. 11.

*Verifiche sul mantenimento dei requisiti*

1. Il servizio competente accerta annualmente il mantenimento dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni del presente regolamento. L'accertamento interviene mediante verifiche documentali e in loco nei confronti di un campione dei soggetti formatori accreditati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono preventivamente esclusi i soggetti formatori che hanno subito un analogo controllo nel corso dei due anni solari precedenti a quello in cui si procede all'estrazione del campione.

3. L'individuazione dei soggetti formatori su cui procedere alla verifica documentale di cui al comma 1 avviene con le modalità descritte nell'allegato G, parte integrante del presente regolamento.

4. È facoltà del servizio competente procedere a verifiche in qualsiasi momento per accertare l'esistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni del presente regolamento. Le verifiche possono intervenire anche in loco, presso le sedi oggetto di accreditamento, secondo quanto previsto nell'allegato G. In occasione delle verifiche devono essere resi disponibili i documenti utilizzati dal soggetto formatore a supporto della domanda prevista dall'art. 6, all'art. 9 o all'art. 10 e quelli previsti nell'allegato G.

5. Nel rispetto della normativa vigente in tema di conferimento di incarichi, le verifiche, anche al fine del mantenimento dell'accreditamento, sono effettuate dal servizio competente direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti formatori.

6. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

7. Le verifiche documentali e in loco previste dal comma 1 sono effettuate anche al fine del mantenimento dell'accreditamento, nonché della sospensione ovvero della revoca dell'accreditamento di cui rispettivamente all'art. 13 e all'art. 14 e si concludono nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di avvio del relativo procedimento di verifica o dalla data dell'ispezione.

8. In tutte le fasi della verifica documentale o in loco di cui al comma 1, è facoltà del servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva

da parte del servizio competente è effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste che devono pervenire nel termine di trenta giorni decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria.

9. Il servizio competente ha facoltà di interpellare gli enti competenti ai fini della verifica di conformità dei requisiti previsti dal presente regolamento.

10. L'accertamento in fase istruttoria del mantenimento di tutti i requisiti previsti rispetto all'accreditamento già posseduto dal soggetto formatore, comporta il mantenimento di tale accreditamento.

11. La mancata dimostrazione anche di uno soltanto dei requisiti prescritti determina la sospensione dell'accreditamento prevista dall'art. 13, comma 1, lettera *a*), ovvero, la revoca dell'accreditamento prevista all'art. 14.

## CAPO IV

## OBBLIGHI DEI SOGGETTI FORMATORI

## Art. 12.

*Obblighi dei soggetti formatori*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'esercizio finanziario immediatamente precedente, inteso come l'esercizio più recente il cui bilancio o rendiconto annuale risulta approvato dall'organo preposto, i soggetti formatori devono:

*a*) depositare presso la direzione competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesta, relativamente all'ultimo esercizio chiuso, di aver mantenuto i requisiti di accreditamento previsti dal presente regolamento;

*b*) copia del rinnovo dell'attestato di certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ), ovvero copia del rapporto annuale dell'Organismo di certificazione (OdC) di conferma del mantenimento dell'attestato di certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ);

*c*) depositare presso la direzione competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesta, relativamente all'ultimo esercizio chiuso, lo svolgimento di attività formativa finanziata da uno o più Fondi paritetici interprofessionali, espressamente indicati nella dichiarazione medesima;

*d*) depositare presso la direzione competente l'attestazione, rilasciata dall'organo di controllo interno o da un revisore esterno indipendente, della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *i*), *j*) ed *l*).

2. Il soggetto formatore è obbligato in ogni caso a comunicare alla direzione competente il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti previsti. Tale comunicazione deve intervenire entro trenta giorni dalla data in cui è venuto meno il requisito, pena la sospensione dell'accreditamento, come previsto all'art. 13, comma 1, lettera *d*).

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e le autocertificazioni da produrre a termini del regolamento devono essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per essere validamente presentate al servizio competente, sono sottoscritte digitalmente ed inviate via Pec.

## CAPO V


## SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

## Art. 13.

*Sospensione dell'accreditamento*

1. È motivo di sospensione dell'accreditamento concesso al soggetto formatore:

*a*) il mancato possesso anche di uno soltanto dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 in tema di revoca dell'accreditamento; in tal caso il servizio competente assegna al soggetto formatore tre mesi per la regolarizzazione dei requisiti richiesti, pena la revoca dell'accreditamento concesso, secondo quanto previsto all'art. 14;



b) la sospensione della certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ) previsto all'art. 5, comma 1, lettera k), ad opera dell'Organismo di certificazione (OdC). Il soggetto formatore è tenuto a comunicare al servizio competente l'intervenuta sospensione della certificazione entro trenta giorni dalla data del provvedimento che la dispone ad opera dell'Organismo di certificazione (OdC);

c) il mancato o tardivo assolvimento anche di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 12, comma 1, ripetuto dal soggetto stesso per due volte nell'arco dei tre anni antecedenti l'avvio del relativo procedimento di verifica;

d) per mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 12, comma 2 e alla lettera b).

2. La sospensione dell'accreditamento opera per tre mesi decorrenti dalla data del provvedimento con cui viene disposta e di un tanto è data pubblicazione nell'elenco regionale previsto all'art. 24, comma 2-bis della legge regionale n. 27/2017.

3. Nel caso la sospensione dell'accreditamento sia stata disposta ai sensi del comma 1, lettera b), ove, allo scadere dei tre mesi previsti al comma 2, il soggetto formatore non abbia ancora ottenuto il ripristino della certificazione del proprio Sistema di gestione della qualità (SGQ), il servizio competente dispone una ulteriore sospensione dell'accreditamento per tre mesi dalla data del provvedimento che la prevede. Un tanto, può essere ripetuto per complessive due volte; ove allo scadere dell'eventuale terza sospensione dell'accreditamento il soggetto formatore non abbia ancora ottenuto il ripristino della propria certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ), trova applicazione la previsione dell'art. 14, comma 1, lettera a).

4. Durante la sospensione il soggetto formatore non può presentare nuovi progetti formativi, né avviare attività formativa a sua titolarità o a titolarità di raggruppamenti anche temporanei cui il soggetto stesso appartiene, a valere su avvisi e bandi emessi dai Fondi paritetici interprofessionali indicati all'art. 1, comma 1, nei quali sia previsto che i soggetti formatori siano accreditati dalla Regione.

#### Art. 14.

##### *Revoca dell'accreditamento*

1. L'accreditamento del soggetto formatore è revocato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 4 della legge regionale n. 27/2017 nei seguenti casi:

a) per mancata regolarizzazione dei requisiti prescritti, nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);

b) se il soggetto formatore non ottempera all'obbligo previsto all'art. 13, comma 1, lettera b), nel termine ivi prescritto;

c) se il soggetto formatore, già in precedenza sospeso dall'accreditamento, incorre nuovamente nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 1, lettera b) e comma 1, lettera c), ed un tanto avviene per ulteriori due volte in un arco di tempo di trentasei mesi;

d) per mancato rinnovo della certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ) previsto all'art. 5, comma 1, lettera k), ad opera dell'Organismo di certificazione (OdC);

e) nel caso di mancato rispetto dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere f), g) ed i), nonché nei correlati allegati B, E e F. In particolare, nel caso il soggetto formatore sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, la revoca è disposta con decorrenza dalla data della sentenza o del diverso provvedimento che dichiara l'apertura della procedura;

f) nel caso di mancato rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 4.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, il soggetto formatore può presentare una nuova domanda di accreditamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento che dispone la revoca dell'accreditamento.

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

#### Art. 15.

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Gli allegati al regolamento sono aggiornati con decreto del direttore centrale competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Le disposizioni normative richiamate nel regolamento e nei suoi allegati parti integranti si applicano facendo rinvio alla disciplina vigente ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al fine dell'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge n. 388/2000 è in ogni caso efficace l'accreditamento ottenuto nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (legge regionale n. 76/1982, recante «Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche»).

4. In via transitoria, sino all'adozione del sistema informativo dedicato e del correlato formulario on-line, le domande e le comunicazioni previste agli articoli 6, 9 e 10, vengono presentate utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel sito internet della Regione all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella pagina dedicata alla formazione professionale/accreditamento/Fondi paritetici interprofessionali, da trasmettere al servizio competente esclusivamente tramite Pec all'indirizzo [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it)

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 febbraio 2020, n. 017/Pres.


**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2020).

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che con Regolamento di organizzazione siano disciplinate le materie di cui ai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo medesimo;

Viste le modifiche apportate dall'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) alle disposizioni afferenti l'ufficio stampa nell'ottica di consentire una maggiore





flessibilità nelle scelte organizzative riferite allo svolgimento delle attività di comunicazione e informazione istituzionale;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti i propri decreti 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres., 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., 24 marzo 2015, n. 065/Pres., 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., 4 marzo 2016, n. 046/Pres., 26 luglio 2018, n. 0155/Pres. e 18 luglio 2019 n. 0117/Pres., con i quali si sono apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata la necessità di procedere ad ulteriori modifiche del suddetto regolamento in relazione alle nuove scelte organizzative da definirsi in ordine allo svolgimento delle funzioni di comunicazione e informazione istituzionale, in particolare mediante il superamento della considerazione dell'ufficio stampa e comunicazione quale struttura direzionale necessaria per detto svolgimento, nonché al fine di apportare alcuni correttivi del testo di carattere squisitamente tecnico;

Preso atto della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al Titolo VII del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2019, n. 2305 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 18/1996 si è approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Visto il parere favorevole a maggioranza, reso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 18/1996, dalla I Commissione consiliare permanente in ordine alla succitata deliberazione n. 2305/2019, nella seduta del giorno 21 gennaio 2020;

Visto il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2020, n. 115;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (AR-DISS), di cui all'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, e all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'art. 30-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*


1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Presidenza della Regione può articolarsi in direzioni centrali o strutture direzionali equiparate, uffici e servizi. Fanno, in ogni caso, parte della Presidenza della Regione la Direzione generale, il Segretariato generale, quale direzione centrale, la Protezione civile della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale e l'Ufficio di Gabinetto.»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. In relazione all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale della Regione, nell'ambito della Presidenza della Regione opera, con l'autonomia di cui all'art. 254, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, l'Agenzia quotidiana di stampa «Regione cronache» (ARC); la collocazione, a livello organizzativo, dell'Agenzia e le relative specifiche funzioni sono definite con il provvedimento di cui al comma 10.».





## Art. 3.

*Modifiche all'art. 14-bis del decreto  
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3, è soppressa;

b) al comma 4 le parole: «a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), d) e d-bis)».

## Art. 4.

*Modifica all'art. 21 del decreto  
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 2-quater dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, è abrogato.

## Art. 5.

*Modifica all'art. 27 del decreto  
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, dopo le parole: «In ogni caso i contratti» sono aggiunte le seguenti: «relativi agli incarichi di cui al comma 1».

## Art. 6.

*Modifica all'art. 31 del decreto  
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «, del Capo di Gabinetto e del direttore dell'ufficio stampa e comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Capo di Gabinetto».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 37 del decreto  
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore delegato sentito il direttore generale, dal direttore centrale competente. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vice-direttore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi.».

## Art. 8.

*Modifica all'art. 38-bis del decreto  
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 4 dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, è abrogato.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2020.

*Visto, Il Presidente:* FEDRIGA

20R00164

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2020, n. 10.

**Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Piemonte n. 18 - 4° Supplemento - del 30 aprile 2020)*

La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*


1. La presente legge, in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, anche al fine di contenere gli effetti negativi che sta causando al contesto socio-economico regionale ed in linea di continuità con quanto stabilito dagli articoli 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.), provvede a prorogare o differire alcuni termini previsti in leggi regionali che stabiliscono adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni o privati.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2008*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio da parte della Giunta regionale, di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 giugno, è prorogato al 31 luglio.».



## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3  
della legge regionale n. 14/2008*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020, il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei progetti di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 31 maggio.».

## Art. 4.

*Modifiche alla  
legge regionale n. 3/2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, lettera l), ordinariamente fissato al 31 marzo, è differito al 30 settembre 2020.».

## Art. 5.

*Modifiche alla  
legge regionale n. 23/2016*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 30 settembre.».

## Art. 6.

*Modifiche alla  
legge regionale n. 12/2017*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente entro la data del 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro il 30 settembre 2020.

3-ter. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente dopo il 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro 150 giorni dall'insediamento.».

## Art. 7.

*Modifiche alla  
legge regionale n. 11/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 (Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)), le parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

## Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 aprile 2020

CIRIO

(Omissis).

20R00168

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 7 0 4 \*

€ 1,00

